



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che “per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare l’articolo 5, che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione denominata “*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, con il quale è stata istituita la predetta struttura di missione denominata “*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2021, con il quale è stato modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021;

RAVVISATA la necessità di modificare ulteriormente l’assetto della predetta struttura di missione, al fine di rendere la sua organizzazione maggiormente funzionale ai compiti attribuiti;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2021, concernente la Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione")

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2021, concernente la Struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non più di sei unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, che mantengono il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Nell'ambito del contingente, non più di due unità possono essere scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione ai quali è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle loro funzioni assegnate, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri."

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Struttura si avvale altresì di un contingente di un massimo di sette esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Struttura, così composto:

- n. 5 esperti senior;
- n. 1 esperto junior;
- n. 1 esperto a titolo gratuito."



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Oneri)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 01 AGO 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2745

Roma, 3/8/2022

IL REVISORE

D. de Moliis

IL DIRIGENTE